

Dopo la riscrittura del legislatore nuova nozione di consumatore I soggetti nel sovraindebitamento

Nicola Graziano

L'intento è consentire al consumatore di poter accedere agli istituti del sovraindebitamento solo ed esclusivamente però per debiti estranei a quelli sociali

Fin dallo spostamento al 1° settembre 2021 della entrata in vigore del Codice delle crisi d'impresa e dell'insolvenza (di seguito Cci) si è parlato della necessità di prevedere di tale Codice **la immediata entrata in vigore almeno delle disposizioni recanti la disciplina delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento** contenute nella parte I, titolo IV, capo II e ciò in considerazione sia della necessità di consentire l'introduzione di istituti del tutto nuovi di notevole rilevanza sociale (come quello delle procedure familiari nel caso di sovraindebitamento e quello della esdebitazione del debitore incapiente) ma anche di far entrare nell'ordinamento norme di **evidente funzione interpretativa di questioni molto dibattute nella giurisprudenza** di merito e di legittimità (come ad esempio quelle sulla opponibilità delle cessioni del quinto, sulla sorte del mutuo ipotecario, sul merito creditizio, sulla falcidiabilità del debito Iva e delle ritenute operate e non versate, etc. etc.).

Semplificazioni in materia di accesso alle procedure di sovraindebitamento per le imprese e i consumatori di cui alla legge 27 gennaio 2012 n. 3, e norme relative alle procedure pendenti (Dl 137/2020, convertito dalla legge 176/2020, articolo 4-ter)

Già da questo punto di vista, dunque, si coglie la portata innovativa della riscrittura in più parti della legge n. 3/2012 avendo il Legislatore scelto di prevedere, in sede di conversione del decreto legge 28 ottobre 2020 n. 137, cosiddetto decreto Ristori, con la legge 18 dicembre 2020 n. 176 e attraverso le previsioni contenute nell'articolo 4-ter «semplificazioni in materia di accesso alle procedure di sovraindebitamento per le imprese e i consumatori di cui alla legge 27 gennaio 2012, n. 3, e norme relative alle procedure pendenti», **una procedura di ortopedia legislativa consistente nella modifica di svariati articoli in cui si snoda la legge sul sovraindebitamento.**

Si intenderà quindi, di seguito, procedere a una **analisi descrittiva delle modifiche introdotte** soffermandosi, in particolare, sulle principali questioni interpretative che si immagina possano essere oggetto di analisi da parte degli interpreti e in particolare della giurisprudenza di merito che, in particolare in tale materia, da sempre è stata chiamata a svolgere un fondamentale ruolo.

I soggetti nel nuovo sovraindebitamento

Volendo prendere le mosse dalle novità introdotte con riferimento ai soggetti che a vario titolo sono coinvolti nelle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento non si può non partire dalla **nuova nozione di consumatore** che è stata introdotta con la riscrittura della lettera b) del comma II dell'articolo 6 della legge 3/2012.

Si tratta di una norma di assoluta chiarezza se ci si pone sulla scia dell'intento del Legislatore di consentire al consumatore, cioè persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale, sia pure esso socio di una società di persone, di po-

ter accedere agli istituti del sovraindebitamento (accordo o piano del consumatore), solo ed esclusivamente però per debiti estranei a quelli sociali.

La norma pone alcuni problemi di interferenza visto che la scelta è nella direzione di poter consentire a un socio illimitatamente responsabile di accedere a una procedura di sovraindebitamento con esclusione dei debiti di natura sociali, essendo egli, nel contempo, chiamato a dover rispondere con il proprio patrimonio al soddisfacimento di eventuali creditori sociali in quanto socio illimitatamente responsabile.

In tal caso, però, non si può immaginare che la norma si limiti a consentire l'accesso a tali istituti solo nella ipotesi in cui non ci siano debiti sociali, piuttosto si deve ritenere un possibile **accesso per far fronte a debiti privati di natura consumeristica**, con necessità di coordinamento con eventuali proposte di definizione dei debiti sociali, ma certamente con il superamento anche della disposizione contenuta nell'articolo 147 della legge Fallimentare.

Sempre guardando dal punto di vista soggettivo **le modifiche relative al comma II dell'articolo 7 dettano importanti novità.**

In primo luogo si prevede che la proposta di accordo o di piano del consumatore non è ammissibile se il proponente ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte (articolo 7, comma II, *d-bis*), prevedendosi un limite non prima indicato e inoltre è stabilito, nella direzione di **rendere più facilitato l'accesso al piano del consumatore**, che è ammissibile la procedura anche se il consumatore abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa lieve (argomentando ex articolo 7, comma II, *d-ter*), avendo il Legislatore previsto come **presupposti di inammissibilità solo la colpa grave, oltre che la mala fede o la frode**. Con riferimento, invece, all'accordo, se ne prevede l'inammissibilità nel caso di compimento di atti diretti **a frodare le ragioni dei creditori** (articolo 7, comma II, *d-quater*).

Di seguito si parlerà più volte del **concetto di meritevolezza**, ma qui basti ricordare che sempre più chiaramente il Legislatore ha inteso porre l'accento sugli stati soggettivi dei soggetti coinvolti nella procedura da sovraindebitamento, anche con riferimento però al soggetto finanziatore in ordine alla valutazione da esso operata del merito creditizio del debitore valutato in relazione al suo reddito disponibile.

In questa sede, però, giova subito precisare che le novità introdotte nel novellato articolo 7 hanno una portata generale e come tali incidenti sulla esatta individuazione della causa soggettiva che hanno portato a una situazione di sovraindebitamento e precisamente con riferimento alla ipotesi del piano del consumatore **ci si riferisce alla colpa grave, mala fede e frode del sovraindebitato mentre nell'accordo il riferimento è al compimento di atti diretti a frodare le ragioni dei creditori.**

In altre parole il debitore **diventa meritevole una volta verificata l'assenza di frode, dolo o colpa grave** laddove quindi sarà meritevole il soggetto che ha utilizzato un minimo di diligenza mentre è da ritenersi gravemente colpevole il debitore che pone in essere un comportamento avventato e negligente dei propri doveri (in tal caso come di seguito si vedrà potendo pure rilevare ai fini del giudizio di diligenza il comportamento del finanziatore che può aver indotto il debitore a sopravvalutare le sue capacità di adempimento).

Infine è stato introdotto il comma II-ter dell'articolo 7 che prevede che l'accordo di composizione della crisi della società (non fallibile) produce i suoi effetti anche nei confronti dei **soci illimitatamente responsabili**. Richiamando, allora, quanto già sopra detto, va da sé che l'accordo libera il socio illimitatamente responsabile per i debiti sociali senza alcuna necessità di intraprendere una procedura autonoma ma lo stesso sarà responsabile con il proprio patrimonio nei confronti dei suoi creditori personali, sia esso consumatore o meno, con ulteriore necessità di invocare quel già sopra richiamato coordinamento tra proposte che inevitabilmente tengano conto della distinzione tra masse attive e passive, stante la diversa natura e inquadramento delle esposizioni debitorie.

Il debitore diventa meritevole una volta verificata l'assenza di frode, dolo o colpa grave: sarà quindi meritevole il soggetto che ha utilizzato un minimo di diligenza

Il liquidatore può agire sia per ottenere la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio del debitore, sia per dichiarare inefficaci atti pregiudizievoli per i creditori

Disposizione analoga a quella appena citata è contenuta nell'introdotta **comma VII-bis dell'articolo 14-ter relativo alla liquidazione del patrimonio della società sovraindebitata non fallibile**, laddove si stabilisce che il decreto di apertura della liquidazione della società produce i suoi effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili, con ciò volendo intendere il Legislatore che va dichiarata l'apertura automatica della procedura di liquidazione anche in capo ai soci.

Il comma VII-bis anticipa la previsione dell'articolo 270 del Cci in tema di liquidazione controllata del sovraindebitato nella sua attuale versione derivante dal Correttivo che espressamente prevede che la sentenza produce i suoi effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili, laddove nel Cci si precisa, al fine di fugare ogni dubbio interpretativo, che si applica, in quanto compatibile, l'articolo 256 del Cci che, nel riprodurre l'attuale articolo 147 della legge Fallimentare, **disciplina in modo compiuto il procedimento di estensione della liquidazione giudiziale al socio illimitatamente responsabile**.

Nel silenzio della legge, in ogni caso si deve ritenere comunque di garantire il diritto di difesa al socio illimitatamente responsabile verso cui si intendono estendere gli effetti della apertura della liquidazione.

Le modifiche alla disciplina dell'istituto della liquidazione del patrimonio sono poi completate dalla modifica all'articolo 14-decies che reca **la disciplina delle azioni che il liquidatore può porre in essere o proseguire, su autorizzazione del giudice**, quando ciò è utile per il miglior soddisfacimento dei creditori.

In tale norma si precisa che il liquidatore, che quindi subentra nella legittimazione ad agire in luogo del sovraindebitato come oggi accade per il curatore, può porre in essere **sia azioni dirette a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio del debitore** ai fini delle migliore liquidazione dello stesso ovvero al recupero dei crediti ma anche **azioni dirette a far dichiarare la inefficacia di ogni atto pregiudizievole per i creditori** con il richiamo alle norme del codice civile per cui non solo alle azioni revocatorie ordinarie.

Le procedure familiari

Proseguendo l'analisi dei soggetti coinvolti nella riscrittura degli istituti del sovraindebitamento, va subito riconosciuto che una delle novità più significative della riforma natalizia è certamente quella introdotta dall'articolo 7-bis della legge 3/2012 che **essenzialmente riproduce l'articolo 66 del Cci, che interessa le cosiddette procedure familiari**.

Il disposto normativo per il vero risponde a un'esigenza pratica, già avvertita dalla giurisprudenza di merito, ovvero, risponde alla necessità che allorché le procedure di composizione della crisi **possano interessare più membri della stessa famiglia questi possano agire in maniera congiunta ovvero coordinata**.

Le disposizioni vigenti non si esprimevano nel senso della possibilità di riconoscere ai membri della stessa famiglia di presentare un unico progetto di risoluzione della crisi di sovraindebitamento, determinando posizioni oscillanti in giurisprudenza. Oggi, invece, espressamente è regolata questo tipo di estensione e quindi, è riconosciuta la possibilità **ai membri della stessa famiglia di accedere alle procedure**. In particolare, oltre al coniuge, vengono considerati membri della stessa famiglia anche i parenti entro il quarto grado e gli affini entro il secondo grado, nonché, laddove vi siano unioni civili, le parti che la compongono e i conviventi di fatto. La scelta del legislatore è stata sollecitata dalla circostanza che specie nei piani del consumatore non potessero non considerarsi le condizioni degli altri membri della famiglia per il semplice motivo che, spesso la condizione di sovraindebitamento, interessa l'intero nucleo familiare e sovente i componenti dello stesso nucleo familiare, risentono dello stato di sovraindebitamento di uno, anzi è possibile che in queste fattispecie il **sovraindebitamento abbia una origine comune, ad esempio, perché garante del soggetto sovraindebitato magari monoreddito**.

La norma sancisce, inoltre, al comma IV, che nel caso siano presentate più richieste di risoluzione da crisi da sovraindebitamento, riguardanti i membri della stessa famiglia, il giudice adotta **i provvedimenti necessari per assicurarne il coordinamento**. In questo modo, è possibile dire che la gestione delle procedure diventa pressoché **univoca** e sostanzialmente le valutazioni sulla fattibilità anche delle procedure stesse si rimettono a quella che è poi la valutazione complessiva dell'intero **asset** familiare.

La competenza nella gestione unitaria della procedura spetta al giudice adito per primo ma si pone il problema tecnico della obbligatorietà o meno della riunione tra le procedure laddove al comma I si prevede la possibilità della presentazione di una unica procedura di composizione della crisi mentre **tale facoltà non è riconosciuta al giudice monocratico** perché si parla solo di provvedimenti per assicurare il coordinamento tra procedure. Va poi, altresì, precisato che quando uno dei debitori non è un consumatore, al progetto unitario vengono applicate le disposizioni in materia di accordo di composizione della crisi.

Va, infine, posto all'evidenza che benché le procedure familiari vengono trattate in un unico consesso **le masse attive e passive rimangono tuttavia distinte** stante l'evidente rilevanza dell'articolo 2740 del codice civile.

Per quel che concerne invece, la **liquidazione del compenso dovuto all'organismo di composizione della crisi**, esso **viene ripartito tra i membri della famiglia** in misura proporzionale all'entità dei debiti di ciascuno, in questo modo è possibile anche frazionare le spese che naturalmente interessano le singole procedure e alleggerire le condizioni di coloro che vi fanno ricorso.



CONSULTA ON LINE IL MERITO

Gratis per gli abbonati a Guida al Diritto la rivista mensile Il Merito

che offre un'ampia panoramica della giurisprudenza di merito civile, penale ed amministrativa, attraverso commenti autorali e rassegne delle pronunce più significative ed innovative.

Vai su www.guidaaldirittodigital.ilsole24ore.com e consulta il numero di gennaio

CIVILE

Fideiussione e azione ex art. 1957 c.c. Iniziativa creditoria e decadenza

La sentenza in commento offre uno spunto di riflessione sulla funzione della garanzia fideiussoria e sugli effetti della norma dell'art. 1957 c.c., nel caso in cui

la garanzia venga prestata non da soggetti esercenti attività imprenditoriale, ma nella qualità di consumatori, dunque con il limite nell'applicazione degli artt. 1341 e 1342 c.c.

di Roberta Castaldi e Marco Proietti

PENALE

La responsabilità amministrativa degli enti unipersonali

Esclusa l'applicabilità del D.Lgs. 231 ad una società unipersonale in cui non sussisteva alcuna organizzazione in quanto tutta l'attività veniva svolta dai due fratelli facenti parte del Consiglio di Amministrazione, uno dei quali era anche socio unico della stessa.

di Nicola Scodnik

AMMINISTRATIVO

Le relazioni dei Servizi sociali non sono atti amministrativi: legittimo il diniego di accesso

In tema di accesso agli atti, i giudici amministrativi hanno concluso per il rigetto del ricorso avverso il diniego di accesso: non essendo le relazioni dei Servizi Sociali documenti amministrativi, ma atti processuali redatti dietro specifico e comprovato ordine della Procura Minorile.

di Camilla Insardà

Cessione del quinto dello stipendio, possibile una riduzione dei debiti

Accordo e piano del consumatore

Nicola Graziano

Secondo la norma la proposta può prevedere anche la falcidia dei debiti derivanti dai contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio

L'articolo 8 della legge 3/2012 contiene modifiche abbastanza rilevanti in tema di accordo e piano del consumatore. Il Legislatore, nel richiamare molte disposizioni già previste nel Cci, ha introdotto i commi da 1-bis a 1-quinquies dell'articolo 8 così **disciplinando, ulteriormente, il contenuto dell'accordo e del piano.**

Semplificazioni in materia di accesso alle procedure di sovraindebitamento per le imprese e i consumatori di cui alla legge 27 gennaio 2012 n. 3, e norme relative alle procedure pendenti (Dl 137/2020, convertito dalla legge 176/2020, articolo 4-ter)

L'analisi parte dal comma 1-bis che risolve, una volta per tutte, **la problematica della cessione del quinto nel sovraindebitamento** (nel Cci il riferimento è all'articolo 67, comma III).

Il contenuto dell'accordo e del piano del consumatore

Anche in risposta all'oscillante elaborazione giurisprudenziale la norma espressamente prevede che la **proposta può prevedere anche la falcidia dei debiti derivanti dai contratti di finanziamento** con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione o delle operazioni di prestito su pegno, salvo quanto si dirà di qui a breve sui privilegi.

In tal senso, il legislatore risolve un problema interpretativo che ha visto la giurisprudenza oscillante; difatti, parte ha ritenuto che dovessero essere considerati nella composizione della massa attiva anche le cessioni del quinto, invece, altra parte della giurisprudenza riteneva corretto che non fosse revocato il beneficio. **La soluzione scelta dal legislatore nel senso della revoca abbatte gli ingiustificati vantaggi verso taluni chirografari privilegiando la prospettiva del concorso.**

Per quel che concerne i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca questi continuano ad avere una collocazione privilegiata all'interno della proposta: segnatamente espressamente si prevede che relativamente ai crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca, laddove non siano soddisfatti integralmente, **deve esserne però assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile rispetto alla collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione**, i parametri rispetto ai quali va fatta la valutazione sono quelli relativi al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti oggetto della causa di prelazione. Come ulteriore parametro di obiettività, la norma espressamente prevede l'attestazione da parte dell'Occ del valore di mercato, dando così un ulteriore elemento per poter definire in maniera chiara il *range* economico.

Il comma 1-ter (che riprende sempre il contenuto dell'articolo 67 sopra citato) ha introdotto, sciogliendo un altro nodo interpretativo assai significativo, la possibilità di **prevedere il rimborso alla scadenza convenuta delle rate del contratto di mutuo garantito da ipoteca iscritta sull'abitazione principale del debitore**, se questi alla data di deposito della do-

manda abbia adempiuto alle proprie obbligazioni oppure se il giudice autorizza il pagamento del debito per capitale di interesse scaduto a tale data. Con questa prescrizione si è superato uno dei problemi interpretativi più significativi che avevano interessato dal punto di vista delle effettive realizzabilità delle proposte, il piano del consumatore e gli accordi.

La circostanza che sostanzialmente anche i mutui fondiari assistiti da ipoteca dovessero essere considerati con la moratoria entro l'anno penalizzava non poco le procedure di piano e di accordi e le rendeva pressoché inattuabili. In questo modo, invece, il legislatore in maniera coerente con le finalità della originaria normazione consente al debitore **agevolato dalla possibilità di un pagamento rateale del mutuo, di mantenere questo privilegio senza incappare nella moratoria dell'anno** che, di fatto, ne avrebbe inficiato il beneficio. Aveva, infatti, poco senso, da un lato, riconoscere al sovraindebitato la possibilità di accedere alla procedura da sovraindebitamento e, dall'altro, obbligarlo al pagamento con la moratoria entro l'anno così come prevista nella formulazione della legge.

Va da sé che resta ferma la regola prevista dal comma IV dell'articolo 8 per le ipotesi non contemplate dalla disposizione sopra richiamata e da quella analoga contenuta nel comma 1-*quater* che con riferimento all'accordo proposto da un soggetto non consumatore e che contempla la **continuazione dell'attività aziendale**, sempre che si tratti di beni strumentali all'esercizio dell'impresa e ricorrano le condizioni indicate nella norma e vi sia la prevista attestazione dell'Occ secondo cui il credito garantito potrebbe essere soddisfatto integralmente con il ricavato della liquidazione del bene effettuata a valore di mercato e che il rimborso delle rate a scadere non lede i diritti degli altri creditori.

Resta da analizzare il comma 1-*quinquies* dell'articolo 8 come di seguito si dirà.

Debiti tributari e sovraindebitamento

Il citato comma 1-*quinquies* dell'articolo 8, cui fa eco il comma 3-*bis*.3 dell'articolo 9, stabilisce che tra i compiti dell'Occ, una volta incaricato dal debitore, vi è quello di **dare notizia, nel breve termine di sette giorni**, all'agente per la riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante, i quali entro trenta giorni debbono comunicare il debito tributario accertato ed eventuali accertamenti pendenti.

La finalità della norma (che riprende il contenuto dell'articolo 68, comma IV, e dell'articolo 76, comma IV, del Cci anche se in tali ipotesi rispettivamente riferibili alla ristrutturazione dei debiti del consumatore ed al concordato minore il termine concesso per la comunicazione del debito tributario è indicato in quindici giorni e non negli attuali trenta giorni) è chiara: **una discovery obbligatoria**, con evidente obbligo a carico dell'Occ, per rendere trasparente il debito tributario per evitare che lo stesso possa in qualche modo non essere preso in considerazione in tali procedure di sovraindebitamento e cioè nella redazione della relazione e nella elaborazione della proposta. In questo modo, cioè, anche le **questioni di natura fiscale vengono a essere trattate in maniera più omogenea all'interno delle procedure** e ne viene riconosciuta la chiara collocazione, in passato più incerta nel senso che non venivano disposti oneri particolari a carico dell'agente della riscossione e quindi sostanzialmente, la verifica e la sintesi venivano affidate alla buona volontà del debitore piuttosto che del professionista a cui quest'ultimo ricorreva per il sovraindebitamento.

Quid iuris nel caso di contestazione del pretesa erariale da parte del debitore?

Nulla è detto ma **si ritiene che debba essere il giudice in sede di omologa a risolvere ogni contestazione** in quanto funzionalmente chiamato alla individuazione del diritto del creditore e alla sua esatta quantificazione, con esclusione, evidentemente, di ogni accertamento definitivo sull'esistenza, l'entità e la natura del credito.

Di notevole rilevanza è poi la disposizione contenuta nell'articolo 12,

Si ritiene che debba essere il giudice in sede di omologa a risolvere ogni contestazione in quanto chiamato a individuare il diritto del creditore e la sua esatta quantificazione

Il Tribunale può omologare l'accordo se, sulla base delle risultanze della relazione dell'Occ, la proposta conviene rispetto all'alternativa liquidatoria

comma 3-*quater* (che richiama il comma III dell'articolo 80 del Cci) che detta la disciplina, con riferimento all'accordo di composizione della crisi, **della mancata adesione** (da intendersi ai sensi dell'articolo 11, comma I, come diniego di consenso) da parte dell'amministrazione finanziaria, nell'ipotesi in cui l'adesione stessa è decisiva ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui al successivo II comma (in base al quale l'accordo quando vi è il consenso dei creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti, avendo scelto il Legislatore di non anticipare le diverse norme contenute nel Cci sulla maggioranza per l'approvazione del concordato minore che, come è noto, sostituirà l'istituto dell'accordo di composizione della crisi).

In tal caso si prevede infatti che **il Tribunale** (da intendersi certamente il Giudice monocratico) **può omologare l'accordo se, sulla base delle risultanze della relazione dell'Occ, la proposta è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria**.

In altri termini è il Giudice che, superando il voto negativo dell'amministrazione finanziaria, può procedere alla omologazione secondo una valutazione di convenienza che certamente attiene al merito del contenuto dell'accordo e sempre che l'adesione è decisiva ai fini del raggiungimento della maggioranza.

Va notato che manca in tale norma il riferimento alla **mancata adesione anche degli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie** cui fa riferimento il comma III dell'articolo 80 del Cci come rimodulato dal cosiddetto Correttivo. Si tratta probabilmente di una svista e non si dubita della possibilità di estendere l'ipotesi anche verso tali soggetti, visto il ruolo chiaramente interpretativo delle norme del Cci (sia pure non entrate in vigore).

L'esame della disciplina dei profili tributari delle novità introdotte dalla legge n. 176/2020 si conclude con il segnalare **l'eliminazione** nell'articolo 7, comma I, terzo periodo, che **ammetteva per l'Iva e per le ritenute operate e non versate solo una dilazione di pagamento e quindi la non facilitabilità**. Come è noto la questione è stata superata, sia pure limitatamente all'Iva, dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 245/19, per cui *in parte qua* deve ritenersi del tutto coerente la eliminazione del sopra detto disposto normativo e la conseguente modifica del comma III dell'articolo 12-*bis* e del comma III dell'articolo 13 che contenevano il richiamo al sopra citato terzo periodo.

Guida al Diritto

Settimanale di documentazione giuridica

Direttore Responsabile Fabio Tamburini

Redazione

Rosa Maria Attanasio (vicecaporedattore), Daniela Casciola (capeservizio), Carmine De Pascale (capeservizio), Simona Gatti (vicecapeservizio), Aldo Di Cagno, Francesco Machina Grifeo, Giampaolo Piagnerelli, Paola Rossi.

Sede legale e Direzione Via Monte Rosa 91, 20149 Milano. Registrazione Tribunale di Avezzano n. 117 del 27 luglio 1994.

Redazione Piazza dell'Indipendenza 23 B/C, 00185 Roma, Tel. 06 30226656, Fax 06 30226606

Proprietario ed Editore Il Sole 24 ORE Spa

GRUPPO 24 ORE

Presidente: Edoardo Garrone

Vicepresidente: Carlo Robiglio

Amministratore delegato: Giuseppe Cerbone

Il Sole 24 ORE Spa. Tutti i diritti sono riservati. Nessuna parte di questo periodico può essere riprodotta con mezzi grafici e meccanici quali la fotocopione e la registrazione. Manoscritti e fotografie, su qualsiasi supporto veicolati, anche se non pubblicati, non si restituiscono.

Servizio Clienti Periodici Piazza dell'Indipendenza 23 B/C, 00185 Roma. Tel. 02/30.300.600; Fax 06 30225400 oppure 02 30225400

Abbonamento annuale (Italia) Guida al Diritto (rivista + supplementi + versione digitale): € 300,00 IVA inclusa; Guida al Diritto (sola versione digitale) € 180,00 IVA inclusa; per conoscere le altre tipologie di abbonamento ed eventuali offerte

promozionali, contatti il Servizio Clienti (Tel. 02/30.300.600; mail: servizioclienti.periodici@ilsole24ore.com). Gli abbonamenti possono essere sottoscritti con carta di credito telefonando al numero 02/30.300.600, oppure inviando la fotocopia della ricevuta del pagamento sul c.c.p. n. 31481203 via fax allo 02 oppure 06 30225406.

Pubblicità Il Sole 24 ORE S.p.A. System Direzione e amministrazione Via Monte Rosa, 91 - 20149 Milano - Tel. 02.30221 - Fax 02.3022.3214

email: segreteria@ilsole24ore.com

Stampa Str Press srl Via Carpi, 19 00040 Pomezia RM

La versione digitale di Guida al Diritto www.guidaaldiritto.digital.ilsole24ore.com

Per il sito internet

www.ntplusdiritto.ilsole24ore.com

ISSN 1590-0282

Sempre più centrale nella composizione il ruolo che deve svolgere l'Organismo

Dalla domanda alla relazione

Nicola Graziano

Dalla lettura complessiva delle norme di riscrittura del sovraindebitamento emerge il ruolo sempre più pregnante dell'Organismo di composizione della crisi.

Semplificazioni in materia di accesso alle procedure di sovraindebitamento per le imprese e i consumatori di cui alla legge 27 gennaio 2012 n. 3, e norme relative alle procedure pendenti (DL 137/2020, convertito dalla legge 176/2020, articolo 4-ter)

Già sopra si è ricordato del ruolo che è chiamato a svolgere l'Occ nelle procedure familiari e il ruolo svolto con riferimento ai rapporti con l'amministrazione finanziaria e in sede di omologa dell'accordo nel caso di mancata adesione dell'amministrazione finanziaria ogni qual volta l'Occ è chiamato a relazionare sulla convenienza della proposta rispetto alla alternativa liquidatoria e, di seguito, si dirà, del ruolo di impulso del procedimento di esdebitazione del debitore incapiente.

L'Occ svolge una valutazione sul merito creditizio del debitore, dunque esamina la diligenza adottata dall'operatore qualificato

Il (nuovo) ruolo dell'organismo di composizione della crisi nel deposito della domanda

In questo paragrafo ci si sofferma, invece, sulle nuove disposizioni dell'articolo 9 e in particolare sui novellati commi 3-bis, 3-bis.1 e 3-bis.2 laddove si stabilisce (comma 3-bis) che **alla proposta del piano del consumatore deve essere allegata una relazione dell'Occ** che, rispetto alla versione originaria deve contenere, anche **l'indicazione presunta dei costi della procedura** (laddove nel rinnovato comma 4-bis dell'articolo 13 si prevede che i crediti sorti in occasione e in funzione di uno dei procedimenti di sovraindebitamento, compresi quelli relativi all'assistenza dei professionisti, sono soddisfatti in via preferenziale) e **la valutazione sul cosiddetto merito creditizio**.

Stessa valutazione è chiamata a fare l'Occ nel caso di accordo di composizione della crisi (come prescritto dal comma 3-bis.2) mentre per l'accordo, oltre alla indicazione dei costi della procedura, egli deve indicare nella relazione particolareggiata quanto previsto nel nuovo comma 3-bis.1.

In altre parole, va detto che **l'Occ è incaricato di una specifica valutazione relativa al merito creditizio del debitore**, tenuto in considerazione dagli eventuali finanziatori, che hanno potuto indurre il richiedente l'erogazione del credito, in una situazione di sovraindebitamento o in un'implementazione dello stesso, stante il carico di spese per il mantenimento della famiglia calcolato su base Isee. **Viene dunque valutata la diligenza adottata dall'operatore qualificato** (banca; finanziaria; intermediario bancario) nel rapporto con il sovraindebitato e se questi sia stato o meno indotto a sopravvalutare le sue risorse e capacità restitutorie.

In tal caso la valutazione incide sulla cosiddetta **meritevolezza del consumatore ovvero sulla valutazione della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni**, laddove il comma 3-ter dell'articolo 11 stabilisce, altresì, che il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'articolo 124-bis del Testo unico bancario, non può presentare opposizione o reclamo in sede

Viene dato un primo segnale di concreta attuabilità della responsabilità degli intermediari finanziari anche rispetto alle condizioni di sovraindebitamento

di omologa, né far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore (tale ultimo comma riporta la versione precedente dell'articolo 69, comma II, del Ccd laddove oggi è detto solo che il creditore non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta).

Le norme sopra richiamate quindi riprendono il contenuto degli articoli 68, 69 e 76 del Ccd anticipando, quindi, le novità dal Codice introdotte.

In particolare, come detto, dal complesso delle novità sopra descritte emerge il consolidamento del ruolo riconosciuto **all'Occ nella fase introduttiva**. Naturalmente alla domanda deve essere allegata una relazione dell'organismo che, come già detto, è la prima interfaccia del debitore sovraindebitato e, in particolare, la relazione redatta dall'Occ, deve specificare quali siano le **cause dell'indebitamento** e soprattutto quale sia stata la **diligenza impiegata dal debitore** nell'assumere le obbligazioni.

L'Occ dovrà, inoltre, dare conto di quelle che **sono le ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere alle obbligazioni assunte** e, quindi, dare conto della effettività del sovraindebitamento rispetto a quella che poi è la richiesta. Anche su questo punto vi è stata una puntualizzazione perché sostanzialmente nel passato il concetto di sovraindebitamento veniva espresso in maniera generica riferendosi alla difficoltà del debitore di fare fronte in maniera normale all'adempimento delle proprie obbligazioni, ma nello specifico qui si fa **riferimento alle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere alle obbligazioni assunte, quindi cambia leggermente l'approccio del concetto di sovraindebitamento**.

Inoltre, vi è la prescrizione che nella relazione dell'organismo si **valuti la completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda**, nonché **i presumibili costi della procedura**. Invero, la prescrizione di porre la valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione posta a corredo della domanda indubbiamente carica l'organismo di una valutazione di tipo tecnico che alleggerisce il compito del magistrato, per altro verso induce a riflettere sulla valutazione che il giudicante dovrà fare in ordine alla fattibilità della proposta che viene sottoposta alla sua attenzione.

Si è poi cristallizzato un passaggio significativo, difatti la nuova disciplina espressamente prevede che l'organismo debba valutare se il soggetto che ha disposto il finanziamento in favore del sovraindebitato **abbia tenuto conto**, ai fini della concessione del finanziamento, **del merito creditizio del debitore valutato in relazione al suo reddito disponibile e dedotto dell'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita**.

Si tratta anche qui della cristallizzazione di un'esigenza che per la verità era stata posta all'evidenza dalla giurisprudenza e anche dalla dottrina che si è occupata del problema, questo perché da un lato, la normativa, così com'era nella vecchia formulazione sbilanciava ogni valutazione di meritevolezza (peraltro interpretata in maniera particolarmente rigida ma si veda sopra il nuovo concetto di colpa grave) esclusivamente a carico al debitore senza tenere, in alcuna considerazione, i comportamenti del creditore che avesse erogato il finanziamento. In altri termini, viene cristallizzato il principio di cui l'articolo 124-bis del Tub, laddove, come noto, si fa riferimento **alla responsabilità degli intermediari finanziari nell'erogazione del credito** rispetto alla valutazione del merito creditizio del richiedente.

In questo modo, **si dà un primo segnale di concreta attuabilità della responsabilità degli intermediari finanziari anche rispetto alle condizioni di sovraindebitamento** e ciò anche in considerazione del fatto che spesso l'erogazione di nuovi finanziamenti è finalizzata esclusivamente al fine di estinguerne di precedenti, alimentando, sostanzialmente, lo stato di indebitamento del soggetto cosicché senza che questi non sia poi, progressivamente più in grado di far fronte alle obbligazioni così come assunte.

Come già accennato nelle nuove norme **si responsabilizza il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione da indebitamento**, richiamando l'articolo 124-bis del Tub. In particolare, la sanzione che la norma combina rispetto al comportamento colpevole - nella sua accezione più ampia - del creditore è nella circostanza che **il creditore non potrà presentare opposizione o reclamo in sede di omologa anche se dissenziente**.

Esdebitazione soggetto incapiente anche senza utilità per i creditori

Il criterio della meritevolezza

Nicola Graziano

Una grande novità introdotta dalla mini riforma del sovraindebitamento, anche per le notevolissime implicazioni di carattere sociale che ne derivano, riguarda la **introduzione del procedimento di esdebitazione del debitore incapiente** oggi prevista all'articolo 14-quaterdecies della legge 3/2012, ma già disciplinata all'articolo 283 del Cci non ancora entrato in vigore.

Semplificazioni in materia di accesso alle procedure di sovraindebitamento per le imprese e i consumatori di cui alla legge 27 gennaio 2012, n. 3, e norme relative alle procedure pendenti (Dl 137/2020, convertito dalla legge 176/2020, articolo 4-ter)

In tale norma si prevede la possibilità, sia pure straordinaria, perché concessa solo per una volta, **al debitore persona fisica meritevole di essere esdebitato, anche quando non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità diretta o indiretta**, nemmeno in prospettiva futura, tenuto conto di quanto necessario per il mantenimento della sua famiglia.

Si prevede la possibilità, concessa solo per una volta, al debitore persona fisica meritevole di essere esdebitato, anche quando non sia in grado di offrire utilità diretta o indiretta

La esdebitazione del debitore incapiente

In tal caso si concretizza una vicenda modificativa (non estintiva delle obbligazioni) ma che incide **precludendo la esigibilità delle prestazioni poste a carico del debitore incapiente**, visto che viene comunque fatto salvo l'obbligo di pagamento dei debiti ove, entro il quadriennio dall'esdebitazione, sopravvengano rilevanti utilità (da calcolarsi su base annua) tali da consentire il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore al dieci per cento, calcolate tenendo conto delle detrazioni relative alle spese per la produzione del reddito e quelle per il mantenimento del debitore stesso e della sua famiglia.

Non sono considerate utilità i finanziamenti, atteso che vanno restituiti.

Il Legislatore ha voluto, in questo modo, dare l'opportunità a tutti quei soggetti, potenzialmente produttivi, ma impossibilitati a superare il peso del sovraindebitamento, **di un loro reinserimento nel mercato**. Va da sé che in questa procedura, diventa rilevante il criterio della **meritevolezza del debitore**. Sul punto il ruolo dell'Occ, (i cui compensi solo per questa procedura sono ridotti della metà) è dunque molto importante, **sia perché ha il compito di trasmettere al giudice la domanda e la documentazione richiesta per legge**, necessaria a individuare i creditori e l'ammontare dell'esposizione debitoria; gli atti di straordinaria amministrazione compiuti nel biennio, i redditi dichiarati negli ultimi tre anni, tutte le entrate del debitore e del nucleo familiare, che avrà avuto cura di acquisire; sia perché è tenuto, con una relazione particolareggiata, a **esporre le cause dell'indebitamento e tutti i presupposti idonei a valutare la meritevolezza del debitore**, nonché la diligenza impiegata nell'assumere obbligazioni e le ragioni che hanno comportato l'incapacità ad adempierle. L'organismo è altresì incaricato di una specifica valutazione relativa **al merito creditizio del debitore**, tenuto in considerazione dagli eventuali finanziatori, che hanno potuto indurre il richiedente l'erogazione del credito, in una situazione di sovraindebitamento o in un'implementazione dello stesso, stante il carico di spese per il mantenimento della famiglia calcolato

su base Isee. Viene dunque valutata la diligenza adottata dall'operatore qualificato (banca finanziaria; intermediario bancario) nel rapporto con il sovraindebitato. **Non può essere stato o meno indotto a sopravvalutare le sue risorse e capacità restitutorie.**

L'articolo descrive **il volto del procedimento di esdebitazione del debitore incapiente.**

La domanda è presentata, come detto per il tramite dell'Occ, unitamente a tutta la documentazione sopra indicata, al giudice competente ai sensi dell'articolo 9, comma 1, il quale, **concede l'esdebitazione con un decreto, dopo aver assunto tutte le informazioni che ritiene utili, e tenendo in considerazione la sussistenza degli elementi di meritevolezza, l'insussistenza di atti di frode, ovvero di dolo o colpa grave (di cui già si è detto sopra) nell'indebitamento.** Il decreto deve contenere, inoltre, **le indicazioni sulle modalità e in quale termine, il debitore deve presentare, a pena di perdita del beneficio concesso, la dichiarazione annuale** nel caso in cui intervengano sopravvenienze rilevanti e il comma IX dell'articolo in commento prevede che l'Occ, su richiesta del giudice, deve compire le verifiche per accertare l'esistenza delle sopra dette sopravvenienze.

Il decreto è poi comunicato **sia al debitore** (nel caso di diniego del provvedimento di esdebitazione) **che ai creditori** che possono proporre opposizione entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione.

Si verifica una ipotesi **di contraddittorio differito ed eventuale, cioè per effetto della proposizione di eventuali opposizioni.** In tal caso, cioè, **il giudice**, dopo aver instaurato il contraddittorio nelle forme ritenute più opportune (per esempio non fissando udienza ma concedendo termini per lo scambio di memorie a trattazione scritta) **può confermare o revocare** il provvedimento reso sulla domanda di esdebitazione, con decreto motivato soggetto a reclamo innanzi al Tribunale in composizione collegiale, senza che di esso vi faccia parte il giudice che ha pronunciato il decreto reclamato.

Il decreto è comunicato sia al debitore che ai creditori che possono proporre opposizione entro trenta giorni



CONSULTA ONLINE VENTIQUEATTRORE AVVOCATO

Gratis per gli abbonati a Guida al Diritto le questioni di diritto soluzioni e approfondimenti di Ventiquattrore Avvocato

Vai su www.guidaaldiritto digitale.ilsale24ore.com e consulta il numero di gennaio.

TRIBUTARIO - ACCERTAMENTO

Deducibilità dei costi tra presupposti applicativi e onere probatorio

A quali condizioni è possibile dedurre componenti negativi dal reddito di impresa? A chi spetta il relativo onere probatorio in caso di contestazioni?

di Giancarlo Marzo e Irene Barbieri

PROCEDURA CIVILE / ESECUZIONE

Prima casa: le esecuzioni al tempo del Covid 19

Cosa dispone la legislazione emergenziale 2020-2021 in ordine al pignoramento della cd. prima casa? Come è stato interpretato l'art. 4 DL 137/2020 nella parte in cui dispone che sia inefficace «ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare» avente ad oggetto «l'abitazione principale» effettuata a far data dal 25 ottobre 2020 e sino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto? La proroga a quale data ha disposto il decreto cd. Milleproroghe?

di Laura Biarella

RESPONSABILITÀ DEL CONSULENTE TECNICO D'UFFICIO Caratteri peculiari della responsabilità del CTU ex art. 64 c.p.c.

Quali sono le caratteristiche fondamentali della consulenza tecnica d'ufficio quale mezzo di valutazione della prova?

di Tiziana Cantarella

Entrata in vigore: nuove regole valide per le procedure pendenti

L'applicazione delle disposizioni

Nicola Graziano

I commi da 2 a 4 dell'articolo 4-ter della legge in commento dettano la disciplina transitoria relativa alle nuove norme sul sovraindebitamento. In particolare il comma II, nell'ottica del favore che evidentemente ha animato il Legislatore verso la sopra descritta mini riforma, prevede che **tutte le disposizioni introdotte si applicano anche alle procedure pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.**

Semplificazioni in materia di accesso alle procedure di sovraindebitamento per le imprese e i consumatori di cui alla legge 27 gennaio 2012, n. 3, e norme relative alle procedure pendenti (Dl 137/2020, convertito dalla legge 176/2020, articolo 4-ter)

Una previsione di ampia portata che evidentemente ha reso necessarie le precisazioni contenute nel comma III che, proprio considerata la rilevanza delle novità, stabilisce che, nei procedimenti di omologazione degli accordi e dei piani del consumatore pendenti, **il debitore può presentare istanza al Tribunale** (da intendersi a giudizio di chi scrive il Giudice monocratico, pena saltare del tutto immotivatamente la fase di impugnazione che ne deriverebbe per effetto della decisione assunta) **per la concessione di un termine non superiore a novanta giorni** (non prorogabile e decorrente dalla data del decreto decisorio) **per il deposito di una nuova proposta di accordo o di un nuovo piano del consumatore** che siano redatti in conformità alle nuove disposizioni.

Il debitore può presentare istanza al Tribunale per la concessione di un termine non superiore a novanta giorni per il deposito di una nuova proposta di accordo

La disciplina transitoria

Va da sé che tale norma deve intendersi **in senso ampio** e cioè comprendere non solo l'applicazione delle nuove disposizioni ma **ogni altra circostanza sopravvenuta** e come tale idonea a poter fondare la richiesta del termine sopra indicato ma **non appare vi sia discrezionalità da parte del Giudice** che deve concederla una volta richiesto da parte del proponente.

È previsto, però, **un limite temporale che è quello della udienza fissata per l'omologa sia dell'accordo** che, nonostante non sia espressamente indicato, **del piano del consumatore**, con il limite di ammissibilità della istanza se presentata nell'ambito di un procedimento di omologazione della proposta di accordo nel corso del quale è già stata tenuta l'udienza, ma non sono state raggiunte le maggioranze stabilite dall'articolo 11, comma II. Questa ultima precisazione per la verità crea difficoltà nella sua esatta interpretazione perché apparentemente collide con la indicazione del limite temporale sopra indicato ma, a giudizio di chi scrive, è ritenuta necessaria perché **blocca l'invocabile operatività della disposizione dettata per il dissenso da parte dell'amministrazione finanziaria** come previsto dall'articolo 12, comma 3-*quater*.

Può accadere, inoltre, che il debitore intenda chiedere la modifica unicamente dei termini di adempimento dell'accordo di ristrutturazione o del piano del consumatore già proposti ma non ancora omologati ovvero in corso di omologazione.

Egli può depositare fino all'udienza fissata per l'omologa **una memoria contenente l'indicazione dei nuovi termini**, depositando altresì la documentazione che comprova la necessità della modifica dei termini.

In tal caso, la ampia previsione della norma fa ritenere che **qualsiasi causa possa incidere sulla necessità di chiedere il differimento dei termini** (quindi anche collegata alla crisi economica contingente al periodo della diffusione del virus Covid-19, causa di rilevante forza maggiore), che, come precisa il IV comma in esame, **non può essere superiore di sei mesi rispetto alle scadenze originarie**.

In questa fattispecie, però, a differenza della ipotesi indicata dal comma II, il **Giudice monocratico** (anche se è detto Tribunale), in sede di omologa riscontrata la sussistenza dei presupposti per l'omologa dell'accordo o del piano del consumatore, da espressamente atto delle nuove scadenze, **cioè modifica in parte qua l'originario contenuto dell'accordo o del piano omologato**.

Questa ultima disposizione completa la disciplina prevista nell'articolo 9 della legge 40/2020 di conversione del decreto Liquidità (decreto legge n. 23/2020) che ha disciplinato la proroga dei termini di adempimento degli obblighi assunti dai sovraindebitati negli accordi e nei piani già omologati, interrogandosi quindi sulla rilevanza della forza maggiore come elemento che incide sulle valutazioni cui è chiamato il Tribunale.

Orbene stabilisce il comma I dell'articolo 9 della legge 40/2020 che i termini di adempimento degli accordi di composizione della crisi (articoli 10 e seguenti della legge n. 3/2012) e dei piani del consumatore (articoli 12-bis e 12-ter della legge citata) **omologati aventi scadenza in data successiva al 23 febbraio 2020 sono prorogati di sei mesi** e cioè il comma I dell'articolo 9 proroga di sei mesi tutti gli adempimenti aventi scadenza successiva al 23 febbraio 2020 relativi a accordi di composizione della crisi da sovraindebitamento e piani del consumatore. **La disposizione è destinata dunque a introdurre a regime una proroga di sei mesi** (un proroga *ex lege*, senza quindi alcuna verifica giudiziale), che varrà anche per gli adempimenti eventualmente aventi scadenza oltre la fase emergenziale.

La disposizione è destinata dunque a introdurre a regime una proroga di sei mesi che varrà anche per gli adempimenti con scadenza oltre la fase emergenziale

24ORE
PROFESSIONALE

ECCO IL NOSTRO SIGNIFICATO DI GDPR.

Scopri **VALORE24 GDPR**: il software online che aiuta Imprese, Consulenti, Commercialisti e Avvocati con gli adempimenti GDPR. In un'unica piattaforma tutto il necessario per il trattamento dei dati personali nella tua attività: analisi e valutazione dei rischi, check-list per semplificare la produzione dei registri e moltissimi modelli di documenti totalmente personalizzabili sulle tue esigenze.

valore24.com/gdpr

VALORE24
GDPR

UNA GESTIONE IMMEDIATA E SEMPLICE DELLA PRIVACY

Esenzione dell'Imu, dal Dl rilancio di bilancio Abolizione e tagli ai versamenti

Beatrice Santoro

L'emergenza sanitaria dovuta al Covid-19 ha imposto la necessità di intervenire con opportune misure economiche, per sostenere le categorie più colpite dalle restrizioni applicate, fra le quali rientra l'esenzione del pagamento dell'Imu.

Car cancellazione della seconda rata Imu
(Dl 137/2020, modificato dalla legge 176/2020, articoli 9, 9-bis e 9-ter)

Il decreto Rilancio (articolo 177 del Dl 34/2020)

Il primo provvedimento assunto in materia di Imu aboliva il versamento della prima rata dell'Imu per gli immobili e le relative pertinenze:

- > adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché quelli degli stabilimenti termali;
- > rientranti nella categoria catastale D/2, degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, del bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, purché i **proprietari erano anche i gestori dell'attività**; in questo caso l'esenzione era prevista anche per la prima rata;
- > rientranti nella categoria D in uso alle imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
- > rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli purché i **proprietari erano anche i gestori delle attività** ivi esercitate;
- > destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i **proprietari erano anche i gestori delle attività** ivi esercitate.

Il decreto Agosto (articoli 78 e 78-bis del Dl 104/2020)

Il Legislatore, oltre a confermare l'esenzione per le categorie di contribuenti individuate nel precedente decreto, ha previsto per le unità immobiliari destinate a **cinema e teatro** l'applicazione dell'esenzione anche per gli anni **2021 e 2022**. Inoltre, ha esteso il beneficio, mediante un'interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 705, della legge 145/2018, per i terreni agricoli ai familiari coadiuvanti e ai soci delle società delle società di persone esercenti l'attività agricola. **Nel primo caso, il riconoscimento dell'esenzione era vincolato a tre condizioni.**

La prima era quella di essere effettivamente parte del nucleo familiare di un coltivatore diretto o di un imprenditore agricolo professionale; la seconda di aver conseguito a propria volta la qualifica di coltivatori diretti e di essere iscritti nella gestione assistenziale e previdenziale agricola, e in ultimo come chiarito dall'Agenzia delle Entrate (circolare n. 8 del 10 aprile 2019) di partecipare attivamente all'impresa agricola. Nel secondo caso, per i soci delle società di persone esercenti l'attività agricola, la previsione dell'estensione della agevolazione tributaria e creditizia, stabilita dalla nor-

Il Legislatore ha anche previsto per le unità immobiliari destinate a cinema e teatro l'applicazione dell'esenzione Imu, anche per gli anni 2021 e 2022